



COMUNE DI CASORIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ente Capofila

**Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria – Afragola – Arzano
Gara Comune di Afragola**

**CAPITOLATO D' ONERI PER L'AFFIDAMENTO del
servizio di gestione del complesso sportivo Luigi
Moccia per anni nove.
C.I.G. 6933770802**

ART. 1 OGGETTO

In esecuzione del Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento delle strutture sportive della gestione *degli impianti sportivi* approvato con Delibera C.C. n. 53/2012 del 30.01.2009, il Comune di Afragola intende affidare, per anni nove, attraverso procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4 del medesimo decreto legislativo. il servizio di gestione del complesso sportivo Luigi Moccia sito in Afragola alla Via Vincenzo Calvanese e formato dai seguenti impianti:

• Campo di Calcio A e Pista di Atletica consistente in:

- n.1 campo in erba regolamentare ed omologato completo di impianto di irrigazione automatico
- gradinate scoperta in conglomerato cementizio armato con sottostanti locali di servizio
- gradinate coperta in conglomerato cementizio armato con sottostanti locali di servizio
- locali spogliatoi e servizi all'interno della struttura
- recinzione di delimitazione dell'area di gioco e dell'area esterna
- area esterna a parcheggi
- Pista di Atletica regolamentare con pavimentazione speciale in gomma

• Campo di Calcio B consistente in:

- n. 1 in terra battuta, omologato solo per categorie giovanili (FGC)
- locali spogliatoi e servizi all'interno della struttura
- recinzione di delimitazione dell'area di gioco e dell'area esterna

• Campo di Calcio C consistente in:

- n.1 in terra battuta, omologato per gare federali
- locali spogliatoi e servizi all'interno della struttura
- recinzione di delimitazione dell'area di gioco e dell'area esterna
- area esterna a parcheggi

- **Bocciodromo Comunale consistente in:**

- 4 piste da gioco regolamentari
- Spogliatoi e servizi all'interno della struttura
- Recinzione delimitazione dell'area di gioco e dell'area esterna a parcheggi

- **Palazzetto dello Sport consistente in:**

- campo da gioco polivalente (basket, pallavolo, ginnastica a corpo libero), pavimentato in parquet di legno con impianto di basket fisso ed impianto di pallavolo
- gradinate con n. 400 posti a sedere
- locali spogliatoi arredati
- ambulatorio medico con attrezzature di primo soccorso
- impianto di produzione acqua calda, impianto elettrico
- area esterna e parcheggi

suddiviso in due lotti

- Lotto n. 1 campi di calcio A, B e C e pista di atletica con i relativi servizi
- Lotto n. 2 Palasport e bocciodromo con i relativi servizi

La gestione dei suddetti impianti dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente Capitolato, e nel Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 01.06.2012; gli impianti sono concessi nella situazione di fatto e nelle condizioni in cui attualmente si trovano e che il soggetto che partecipa alla procedura di cui al presente Capitolato dichiara di ben conoscere ed accettare.

ART. 2 DURATA

L'affidamento del servizio di gestione del complesso sportivo in oggetto ha la durata **di anni 9 (nove)**, decorrenti dalla data del contratto di gestione, ovvero dalla data di consegna dell'impianto se antecedente alla stipula del contratto.

IMPORTO DELL'APPALTO: il valore complessivo della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art.167 D. Lgs 50/2016 è stimato :

- a) annualmente per il lotto 1 in €. 50.445,00 iva esclusa come per legge e, quindi, per un importo complessivo per tutta la durata dell'appalto di € 456.844,10 Iva esclusa e come di seguito dettagliato;
- b) annualmente per il lotto 2 è fissato in € 38.055,00, iva esclusa come per legge e, quindi, per un importo complessivo per tutta la durata dell'appalto di € 342.495,00 iva esclusa e come di seguito dettagliato;

gli importi innanzi indicati sono stati calcolati tenendo conto dei ricavi di gestione (tariffe utenti) sommati ai ricavi presunti su base annuale di gestione derivanti dalla gestione:

Il valore globale della concessione (anni nove) per entrambi i lotti e' commisurato in € 799.399,00 esclusa come per legge .

4) determinazione valore della concessione

- a) stima annuale ricavi di gestione complessiva dei due lotti..... € 23.500,00
- b) stima entrate varie presunte derivanti dalla gestione complessiva dei due lotti (sponsorizzazioni, bouvette , contributi coni, contributi Regione, Enti locali concerti, sagre, eventi, tornei sportivi di varie discipline, parcheggio, area di ristoro, fitto impianti periodi non federali ecc).....€ 65.000,00

Al concessionario verrà erogato un contributo annuo per la gestione degli impianti pari al valore della differenza tra la stima annuale dei ricavi e la stima annuale delle spese quantificati

per il lotto 1 : € 17.874,47 esente Iva come per legge

per il lotto 2 : € 12.705,46 esente Iva come per legge

Tali importi sono posti a base di gara e sono soggetti a ribasso.

5) Nessun canone di gestione è richiesto dal concessionario.

Il quadro economico della concessione è il seguente:

STIMA ANNUALE DEI RICAVI - LOTTO N. 1

N.	OGGETTO	IMPORTO
1	STIMA ANNUALE RICAVI DI GESTIONE - TARIFFE UTENTI	14,000,00 +IVA
2	STIMA ENTRATE VARIE PRESUNTE (sponsorizzazioni, <u>contributi coni, contributi Regione, Enti locali, bouvette</u> , concerti, sagre, eventi, tornei sportivi di varie discipline, parcheggio, area di ristoro, fitto impianti periodi non federali ecc)	36.445,00 +IVA

STIMA ANNUALE DELLE SPESE - LOTTO N. 1

N.	OGGETTO	IMPORTO
1	RISCALDAMENTO	21.662
2.	ENERGIA ELETTRICA	14.547,41
3.	ACQUA	5.876,32
4.	MANUTENZIONE ORDINARIA	4.250,00
5.	PULIZIE	21.984,00
6	CANONE DI GESTIONE	0
	TOTALE	68.319,47

STIMA ANNUALE DEI RICAVI - LOTTO N. 2

N.	OGGETTO	IMPORTO
1	TIMA ANNUALE RICAVI DI GESTIONE - TARIFFE UTENTI	9,500,00+ IVA
1	STIMA ENTRATE VARIE PRESUNTE (sponsorizzazioni, contributi coni, contributi Regione, Enti locali bouvette , concerti, sagre, eventi, tornei sportivi di varie discipline, parcheggio, area di ristoro, fitto impianti periodi non federali ecc)	34.907,70+ IVA

STIMA ANNUALE DELLE SPESE - LOTTO N. 2

N.	OGGETTO	IMPORTO
1	RISCALDAMENTO	11.664,00
2.	ENERGIA ELETTRICA	9.698,27
3.	ACQUA	3.164,17
4.	MANUTENZIONE ORDINARIA	4.250,00
5.	PULIZIE	3.504,00
6	CANONE	0,00
	TOTALE	50.760,46

Contributo massimo del comune di Afragola posto a base di gara soggetto al ribasso

n.	Oggetto	Lotto 1	Lotto 2
	Contributo posto a base di gara al ribasso (pari al valore della differenza tra la stima annuale dei ricavi e la stima annuale delle spese)	€ 17.874,47	€ 12.705,46

ART. 4 - FINALITA' E OBIETTIVI DEL servizio di gestione

Le finalità e gli obiettivi da perseguire attraverso le citate procedure e da garantire attraverso il servizio di gestione dei lotti su indicati in parola sono:

- la promozione sociale-culturale della comunità locale, con particolare riferimento al rione Salicelle in cui le opere e le strutture insistono, da perseguire attraverso la promozione dell'attività sportiva, agonistica e/o amatoriale, dell'attività motoria, delle attività culturali, sociali, ricreative e/o aggregative
- la tutela e la conservazione dell'uso pubblico delle strutture, ovvero la loro finalizzazione prioritaria al soddisfacimento degli interessi generali della collettività locale di riferimento
- la piena valorizzazione e partecipazione, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, delle forme associative locali e/o dei diversi soggetti che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti, nonché al migliore utilizzo delle strutture in parola
- l'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, con conseguente abbattimento degli oneri a carico della collettività e dei singoli cittadini per la gestione e per l'utilizzo delle strutture
- il rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione nelle scelte gestionali e nella rendicontazione delle attività
- la tutela del patrimonio pubblico, nonché lo sviluppo dello stesso attraverso la realizzazioni di interventi di miglioramento, completamento e/o potenziamento;

attraverso l'affidamento del servizio , il soggetto gestore

1. **incasserà direttamente i proventi** derivanti dalle tariffe che, insieme agli ulteriori proventi derivanti dalla valorizzazione della struttura, nonché dalle attività consentite ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari, ivi inclusi i proventi per servizi complementari, sussidiari e/o connessi alla gestione del complesso sportivo (quali, a titolo esemplificativo, punti di ristoro, punti di somministrazione, merchandising, realizzazione di attività ed iniziative complementari, ecc.), costituiranno l'unico ed il solo compenso onnicomprensivo per le attività svolte;
2. **assumerà in proprio tutti gli oneri** di gestione e conduzione delle strutture, delle aree a verde e delle altre aree esterne coperte e/o scoperte annesse, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri per la guardiania e custodia, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per le migliorie, adeguamenti strutturali e per gli investimenti infrastrutturali, per le utenze (ad eccezione delle spese collegate alla pubblica illuminazione), per la pulizia, per la gestione delle pratiche amministrative, per il pagamento di tasse e/o tributi locali, regionali e/o nazionali, ecc.

ART. 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

5.1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario, i seguenti soggetti:

- a. società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline associate riconosciute dal CONI, la cui attività sia compatibile con quella praticabile nella struttura;
- b. enti di promozione sportiva o società aderenti riconosciuti dal CONI;
- c. federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal CONI;

- d) associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un'attività sportiva che rientri tra quelle individuate nel presente articolo del capitolato;
- e) società e associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge purché senza scopo di lucro;

f) Persone giuridiche di cui all'articolo 45 del D.Lgs.50/2016

soggetti di cui sopra che non siano incorsi in risoluzioni contrattuali con Pubbliche Amministrazioni;

soggetti di cui sopra che non risultino morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Afragola in relazione a precedenti concessioni l'approvazione di un piano di rateizzazione del debito da parte dell'Amministrazione creditrice;

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel presente capitolato e deve permanere fino alla stipula del contratto e per tutta la durata del contratto stesso.

5.2. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. da attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata in sede di gara secondo il modello A

- a. I soggetti che si trovano in stato di concordato preventivo possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267 del 16.03.1942 e s.m.i.;
- b. che non siano in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione o inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;

5.3. REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

2. requisiti di idoneità professionale

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della propria provincia ovvero dalla iscrizione ad Albi ufficiali, registro pubblico tenuto dal CONI e affiliati alla Federazione Italiana o ad altre Federazioni Europee e riconosciuti dai Comitati Olimpici degli Stati europei di appartenenza;

3.Capacità economica e finanziaria:

- a) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da Istituti diversi

b) di avere gestito, negli ultimi cinque anni , impianti sportivi per un periodo continuativo di almeno due anni e per un importo non inferiore al 30% dell'importo a base di gara della concessione (iva esclusa); nel caso in cui l'attività sia iniziata da meno di un quinquennio, il requisito deve essere rapportato agli anni di attività (fatturato totale diviso cinque anni e moltiplicato per gli anni di attività). (In caso di raggruppamenti di associazioni/società la somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per l'associazione/società singola. La capogruppo deve possedere il requisito in misura minima del 40%);

4. capacità tecnico professionale

a) la dimostrazione di almeno tre anni di esperienza nel settore dell'attività sportiva

b) l'iscrizione presso il "Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive" tenuto presso il C.O.N.I

c) l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

5. l'individuazione, fermo restando le previsioni di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di **ulteriori requisiti di partecipazione**, quali:

a) l'assenza di **situazioni debitorie** nei confronti del Comune di Afragola;

b) l'assenza di **contenziosi** con il Comune di Afragola;

c) l'obbligo di applicare il **sistema tariffario** stabilito dall'Amministrazione Comunale, così come da ultimo adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 01.08.2014, aggiornato e/o integrato anche con riferimento all'indice ISTAT di incremento dei prezzi al consumo;

d) dell'obbligo di garantire, a titolo di onere di servizio pubblico

- **l'utilizzo prioritario** del complesso sportivo da parte di soggetti con sede nel comune di Afragola o che operano prevalentemente nel territorio di detto comune, garantendo un'equa possibilità di accesso per tutte le discipline sportive ivi praticate;
- **l'utilizzo a titolo gratuito** della struttura da parte delle istituzioni scolastiche con sede nel comune di Afragola
- **l'utilizzo a titolo gratuito** della struttura da parte del Comune per iniziative e/o manifestazioni proprie o da esso patrocinate l'applicazione di **tariffe agevolate** a favore di utenti anziani e/o portatori di handicap e l'obbligo di predisporre annualmente un "*Programma di Gestione Operativa*" da sottoporre, nei tempi e nei modi stabiliti, all'approvazione della Giunta Comunale la quale, in merito, si esprimerà anche sulla scorta del supporto delle associazioni sportive locali, consultate attraverso le forme ritenute più opportune, ivi inclusa una istituenda "*Consulta delle associazioni sportive comunali*", ovvero organo consultivo analogo

In caso di RTI (art. 45 comma 2 lett. d) D. Lgs. 50/2016) /consorzio fra società cooperative (art. 45 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016) / consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili (art. 45 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016) gli operatori devono attenersi alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 D. Lgs. 50/2016.

Nei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione per la prestazione del servizio richiesto nel presente disciplinare per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o dal consorzio in misura prevalente, fermo restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto degli art. 47 e 48 D.lgs 50/2016.

Non sono invece ammessi raggruppamenti temporanei cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), e ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, data la difficoltà di individuare, per la delicatezza del servizio richiesto, prestazioni principali e secondarie.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di partecipazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Ente Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate, in conformità alle disposizioni vigenti.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di applicare, con riferimento alle strutture sportive, il **sistema tariffario** proposto in sede di offerta;
- 2) dell'obbligo di garantire, a titolo di onere di servizio pubblico,
 - A) **l'utilizzo prioritario** delle strutture e delle opere da parte di soggetti con sede e/o residenza nel comune di Afragola o che operano prevalentemente nel territorio di detto comune, (per almeno, ove richieste, 100 ore/anno)
 - B) **l'utilizzo a titolo gratuito** delle strutture e delle opere per iniziative organizzate e realizzate da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni religiose con sede nel comune di Afragola (per almeno, ove richieste, 100 ore/anno complessive)
 - C) **l'utilizzo a titolo gratuito** delle strutture e delle opere da parte del Comune per iniziative e/o manifestazioni proprie o da esso patrociniate (per almeno 12 giorni/anno)
 - D) l'applicazione di **tariffe agevolate** a favore di utenti anziani e/o portatori di handicap
 - E) l'applicazione di tariffe agevolate nella misura del 10% di quanto stabilito in sede di offerta a favore delle associazioni iscritte all'albo del Comune di Afragola.
3. dell'obbligo di predisporre annualmente un "*Programma di Gestione Operativa*" da sottoporre, nei tempi e nei modi stabiliti, all'approvazione della Giunta Comunale

ART. 7 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO

La selezione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4 del medesimo decreto legislativo.

ART. 8 UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO D PARTE DEL COMUNE E DI ALTRE ASSOCIAZIONI ED OBBLIGAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Le modalità per l'utilizzazione gratuita da parte del Comune di quanto dato in concessione per proprie manifestazioni saranno concordate con il gestore che comunque dovrà garantire la piena libertà delle strutture e delle attrezzature, assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, porre in essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle manifestazioni.

In specifico dovrà provvedere all'abilitazione della struttura (CPI, omologazione, ect)

3. Il gestore dovrà altresì adoperarsi per far utilizzare la struttura anche a soggetti terzi (società sportive di Afragola, associazioni, ecc...);

L'utilizzo sarà regolato da atto stipulato tra le parti e trasmesso per conoscenza al Comune.

4. Il gestore rimane comunque responsabile degli eventuali danni arrecati da terzi ad impianti e/o strutture.
5. Il gestore per utilizzare l'impianto sportivo per attività ricreative varie, spettacoli pubblici, ecc deve richiedere il nullaosta all'Amministrazione Comunale.

8.2. OBBLIGAZIONI A CARICO DEL GESTORE

Il Concessionario ha l'obbligo di attenersi, nella gestione delle strutture affidate, ai regolamenti comunali pertinenti, ivi incluse le previsioni del *"Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi del comune di Afragola e di ulteriori servizi presso strutture di proprietà comunale"* di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/2012 e del *"Regolamento per l'adozione delle aree verdi pubbliche della città di Afragola"* di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2014

dell'obbligo di applicare, con riferimento alle strutture sportive, il sistema tariffario proposto in sede di offerta

dell'obbligo di garantire, a titolo di onere di servizio pubblico,

- a l'utilizzo prioritario delle strutture e delle opere da parte di soggetti con sede e/o residenza nel comune di Afragola o che operano prevalentemente nel territorio di detto comune, (per almeno, ove richieste, 100 ore/anno)
- b l'utilizzo a titolo gratuito delle strutture e delle opere per iniziative organizzate e realizzate da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni religiose con sede nel comune di Afragola (per almeno, ove richieste, 100 ore/anno)
- c l'utilizzo a titolo gratuito delle strutture e delle opere da parte del Comune per iniziative e/o manifestazioni proprie o da esso patrocinate (per almeno 12 giorni/anno)
- d l'applicazione di tariffe agevolate a favore di utenti anziani e/o portatori di handicap

e dell'obbligo di predisporre annualmente un "Programma di Gestione Operativa" da sottoporre, nei tempi e nei modi stabiliti, all'approvazione della Giunta Comunale

ART.9 INTROITI E TARIFFE

1. Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria degli impianti spettano al concessionario, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici (restano esclusi quelli eventualmente organizzati dal comune), dall'uso degli spazi pubblicitari interni e quelli derivanti dall'eventuale locale di ristoro.
2. Le tariffe relative all'utilizzo dell'impianto saranno approvate dall'Amministrazione Comunale, previa consultazione non vincolante con il gestore, e dovranno essere esposte a cura del concessionario in luogo aperto al pubblico presso l'impianto. Dovranno essere altresì previste tariffe agevolate per favorire iniziative o fasce di utenza meritevoli di particolare attenzione sociale (ragazzi, anziani, portatori di handicap, ecc. ..).

ART. 10 CUSTODIA

1. Il concessionario deve provvedere alla custodia e alla vigilanza di tutto il complesso sportivo compreso gli impianti e le attrezzature.
2. Il concessionario deve provvedere altresì all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

ART. 11 SPESE DI GESTIONE

1. Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario, a titolo meramente esemplificativo si indicano le seguenti spese a carico del concessionario :
 - a) Spese per custodia, pulizia, funzionamento dell'impianto, attrezzature e servizi annessi;
 - b) consumo di gas metano;
 - c) consumo di energia elettrica;
 - d) consumo acqua;
 - e) pubblicizzazione e promozione delle attività;
 - f) spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione, amministrazione, pulizia, controllo, istruttori, conduzione impianti, assistenza igienico-sanitaria;
 - g) spese inerenti l'abilitazione della struttura (CPI, ecc....)

- h) ordinaria manutenzione di cui al successivo art.11 del presente capitolato ;
 - i) omologazione del campo;
2. Il concessionario è inoltre tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze esistenti presso l'impianto entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e comunque prima della consegna dell'impianto.

ART. 12 SPAZI PUBBLICITARI

1. Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell'art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno degli impianti realizzato per manifestazioni sportive, ricreative, culturali dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità.
3. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico delle strutture

ART. 13 PERSONALE IN SERVIZIO

1. Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato e nel numero necessario in relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento dell'impianto, alla tipologia delle attività che vi si svolgono, alle diverse soluzioni tecnico-organizzative messe in atto. Tale personale sarà preferibilmente individuato tra soggetti in possesso dei necessari requisiti residenti nel territorio di riferimento, inteso come bacino d'utenza dell'impianto.
2. Il concessionario, oltre a provvedere al pagamento dei dipendenti secondo i CCNL e gli integrativi provinciali, assicurerà anche il rispetto e l'osservanza puntuale del pagamento di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi dei dipendenti, producendo regolarmente certificazione del versamento dei contributi previdenziali. La mancata presentazione di tali certificazioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22.

ART. 14 DOCUMENTAZIONE

14.1 DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO:

- a. Nominativo del Direttore degli impianti;
- b. Planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati di ogni singola sezione funzionale;
- c. Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs.81/2008;

- d. Autorizzazione di cui all'art. 68 e 80 del T.U.L.P. S. R.D. n. 773 del 18.06.1931
- e. Autorizzazioni per eventuale punto di ristoro;
- f. Omologazione campo di erba sintetica.
- g. Libretto caldaia.
- h. Denuncia messa a terra.
- i. Copia C.P.I.;
- j. Autorizzazioni varie

14.2 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL COMUNE:

entro 15 giorni dalla consegna dell'impianto:

- a. Nominativo del Direttore dell'Impianto.
- b. Nominativo della ditta a cui affidare la manutenzione di cui all'art. 11 lettera A.2
- c. Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ogni sei mesi, a partire dall'effettivo inizio del servizio:

- a. certificazioni di pagamento degli oneri contributivi
- c. certificazioni di pagamento degli interventi semestrali un rendiconto sull'attività dell'impianto, attraverso la compilazione di schede riepilogative circa il personale utilizzato, gli utenti e l'utilizzo di altre associazioni sportive e non e quant'altro utile ai fini statistici;

14.3 A richiesta dell'Amministrazione deve essere prodotta la documentazione tecnico - amministrativa - fiscale attraverso la quale poter verificare la rispondenza dei dati forniti.

ART. 15 NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico per la sicurezza) con particolare riferimento al capo III del titolo I, nonché ai titoli II, III, V, VI, VIII e IX. Oltre a controlli resi obbligatori dalla normativa, l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere alle ispezioni che più riterrà opportune.
2. Il concessionario provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi o ad acquisirlo in caso di mancato rilascio.

ART. 16 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario è tenuto della sottoscrizione, a garanzia degli obblighi assunti ed a copertura di eventuali danneggiamenti delle strutture affidante in concessione, di polizza con primaria compagnia assicurativa per un importo minimo (soggetto a reintegro immediato in caso di escussione) di € 250.000,00
2. Alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per persone e cose, con massimali non inferiore ad € 2.500.000,00 per ogni sinistro/anno
3. Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 17 STIPULA DELLA CONVENZIONE E CAUZIONE

- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura dei danni comunque arrecati in conseguenza alla gestione ovvero alla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria, il concessionario presterà cauzione definitiva come previsto dall'art.103 del D.Lgs 50/2016.
- Nel caso la cauzione venga prestata mediante polizza fideiussoria questa dovrà contenere clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.
- Ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la concessionaria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.
- Ai fini del perfezionamento della convenzione, che dovrà essere stipulata entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, il concessionario dovrà far pervenire, in originale o in copia autenticata, all'ufficio sport del Comune di Vaglia la seguente documentazione:

ART. 18 CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO

1. E' vietata qualsiasi cessione parziale o totale della convenzione.
2. Il subaffidamento di attività e/o prestazioni specialistiche è ammesso nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.
3. E' comunque vietato il subaffidamento delle attività connesse alla conduzione ordinaria dell'impianto.
4. Il concessionario resta, comunque, unico responsabile nei confronti dell'Ente appaltante anche dell'operato delle Imprese Specializzate chiamate per gli interventi di cui ai precedenti commi.

-

ART. 19 SANZIONI

1. Le clausole previste dal presente capitolato d'oneri sono tutte obbligatorie e vincolanti fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dalla Amministrazione la corrispondente sanzione indicata:
 - non proceda alle manutenzioni secondo il programma stabilito, per ogni inadempienza **€ 500,00** più le spese derivanti dai danni arrecati;
 - gestisca l'impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione, per ogni inadempienza **€ 500,00**;
 - applichi tariffe diverse da quelle concordate e approvate dall'Amministrazione comunale, per ogni inadempienza **€ 250,00**;
 - non provveda al pagamento nei termini di scadenza delle varie utenze **€ 500,00**;
 - non provveda a comunicare un rendiconto sull'attività dell'impianto, attraverso la compilazione di schede riepilogative circa il personale utilizzato, gli utenti e l'utilizzo di altre associazioni sportive e non e quant'altro utile ai fini statistici **€ 500,00** ;
 - non produca regolarmente certificazione del versamento dei contributi previdenziali per ogni inadempienza **€ 500,00**;
 - in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti ogni inadempienza **€ 500,00**.

In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.

2. La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione Comunale senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.
3. Il concessionario dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione, qualora non si ottemperi il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere la convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate, secondo quanto previsto all'art. 23.
5. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali, può comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la risoluzione della convenzione, secondo le modalità indicate al successivo art. 23

ART. 20 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune potrà risolvere la convenzione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte del gestore.
2. Il Comune potrà, inoltre, invocare la risoluzione della convenzione, previa diffida da notificarsi con lettera raccomandata a.r. per:
 - a) insolvenza o fallimento del gestore o suoi aventi causa;
 - b) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell'impianto;
 - c) contravvenzioni al divieto di sub affidamento come disciplinato dall'art. 21;
 - d) sospensione od abbandono del servizio di gestione senza causa e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - e) reiterate infrazioni agli obblighi contrattuali ed alle direttive impartite dal Comune;
 - f) effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte salve eventuali sanzioni;
 - g) gravi e ripetute violazioni delle norme previdenziali assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
 - h) reiterate inadempienze contrattuali, ancorché già sanzionate con penale, così come specificato all'art.22.
 - i) reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria di cui all'art. 11.

- j) Utilizzo dell'impianto per attività o finalità diverse da quelle indicate all'art. 1, senza la prescritta autorizzazione;
3. Costituiscono inoltre causa di risoluzione della convenzione le inadempienze previste dalle seguenti e specifiche clausole del presente capitolato:
 - a) Il reiterato arbitrario abbandono o sospensione dell'attività;
 - b) La mancata organizzazione delle attività nella qualità /quantità indicate in sede di offerta all'interno del Piano di programmazione dell' attività sportiva, per fatto addebitabile al concessionario;
 - c) La mancata consegna della documentazione relativa alle assicurazioni stipulate, per il caso delle assicurazioni a garanzia dei prestatori di lavoro e quelle di cui all'art. 19;
 4. Ogni e qualsiasi inadempienza cui il presente capitolato riferisce i poteri di risoluzione della convenzione ancorché nel presente articolo non espressamente richiamata.
 5. E' in facoltà del gestore domandare la risoluzione della convenzione, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 1467 del Codice Civile. Al verificarsi di tale ipotesi l'ente potrà proporre il riequilibrio della convenzione, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 1467 del Codice Civile.

ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Napoli Nord.

ART. 22 CAUSE DI NON AMMISSIONE

Le Associazioni/Enti/Società non saranno ammesse a partecipare alla gara nel caso in cui la domanda sia pervenuta oltre il termine fissato.

ART. 23 CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti saranno esclusi dalla procedura selettiva nel caso in cui:

- il concorrente non sia in possesso dei requisiti richiesti all'art. 5 del presente Capitolato.
- mancata presentazione del piano di manutenzione ordinaria e di gestione, di cui all'art. 11 comma 4 obbligatorio, relativo al periodo di gestione;
- la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti e/o la loro compilazione in maniera difforme da quella richiesta;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all' allegato E sia resa in modo incompleta o difforme da quella richiesta;
- è motivo di esclusione l'offerta che non riporti tra gli allegati l'attestazione di avvenuto sopralluogo effettuato all'impianto sportivo;
- siano indicate clausole che modificano, anche parzialmente, le condizioni della selezione;
- l'offerta economica non sia redatta conformemente a quanto richiesto nel presente avviso o il cui importo risulti inferiore alla base d'asta indicata;
- per tutti gli altri motivi riportati nel presente capitolato e relativi allegati.

ART. 24 NORME GENERALI

1. Non sarà tenuto conto, dopo la scadenza del termine fissato, di offerte integrative, aggiuntive o sostitutive delle offerte presentate; non si farà luogo a gara di migliororia né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
2. Una stessa impresa non potrà far pervenire più di una offerta, pena l'esclusione dalla gara. Saranno del pari escluse dalla gara le imprese i cui organi amministrativi, di rappresentanza o tecnici coincidano in tutto o in parte con quelli di altre imprese concorrenti.
3. Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione (art. 72 RD 827/1924).
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara, di prorogarne la data e di apportare ogni eventuale modifica al presente bando, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

5. L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, che raggiunga un punteggio minimo di punti 50 e che, esaminata, dovesse risultare vantaggiosa per l'Amministrazione comunale .
6. Il concorrente ha facoltà di produrre documenti e certificati in alternativa alle autocertificazioni previste per la partecipazione alla gara qualora li ritenga più adatti a rappresentare il possesso di requisiti e qualità richieste per la partecipazione .
7. L'aggiudicazione della Commissione di gara è provvisoria e, mentre obbligherà subito l'aggiudicatario, non obbligherà il Comune fino a quando non sia avvenuta l'approvazione definitiva da parte dell'organo competente.
8. L'aggiudicazione sarà dichiarata nulla e si procederà nei confronti dell'impresa nel caso in cui dalla documentazione definitiva, presentata ai sensi del D.Lgs n. 252/98, risulti l'assenza dei requisiti dichiarati, ovvero risultino, a carico dei soggetti indicati dalla legge, provvedimenti ostativi, ai sensi della vigente legislazione antimafia, alla concessione dell'appalto.
9. I concorrenti che seguono nella graduatoria l'Impresa provvisoriamente aggiudicataria restano vincolati all'offerta presentata per l'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione di cui sopra.
10. L'Amministrazione appaltante comunicherà l'esito definitivo dell'aggiudicazione all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria una volta che la stessa sia stata definitivamente approvata.
11. Il contratto sarà stipulato in osservanza della normativa antimafia e in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, con le spese di stipulazione a carico dell'impresa aggiudicataria.
12. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
13. La Commissione di gara può sospendere o aggiornare ad altra ora o giorno la seduta della gara, previa informativa ai partecipanti.
14. La partecipazione alla gara delle imprese comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare e nel presente Capitolato.

ART. 25 ALLEGATI

Allegato A Istanza di ammissione/dichiarazione possesso requisiti

Allegato B. planimetria